



## **Ordinanza del Sindaco**

Proposta n. SERVPOMU 7521/2024

**Ordinanza. n. 111 del 30/12/2024**

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- la legge 125/2008 ha modificato l'art.54 del d.lgs n.257/2000 circa le attribuzioni del Sindaco in materia di servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche in relazione alla sicurezza urbana e alla incolumità pubblica;
- il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e contrasto anche in quelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare, durante le festività concomitanti con il Natale e soprattutto il Capodanno, con il lancio di petardi,botti e artifici pirotecnici di vario genere e che, annualmente, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità,causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità non solo in chi li maneggia ma anche per chi ne venisse colpito fortuitamente;
- l'esplosione di tali prodotti, pur se rientranti nell'ambito delle tradizioni consolidate, si rileva dannosa sotto il profilo del benessere fisico, provoca situazioni di stress nelle persone più fragili, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e, in buona sostanza, a tutti coloro che vivono l'ambiente urbano;
- pur se in maniera ridotta e in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, allorché gli stessi sono utilizzati in ambienti chiusi e affollati;

**Dato atto che** l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio,lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretto nonché il lancio di razzi è stato causa di disagi e lamentale rappresentate da molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e, spesso, in violazione delle norme in materia di sicurezza;

**Rilevato** che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del

TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

**Visto** l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di talune categorie di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che le finalità di tutela della sicurezza pubblica, consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

**Visto** l'art. 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell' utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici disponendo che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

**Vista** la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o, che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

**Visto** che anche gli scorsi anni, con apposite circolari, il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l' Amministrazione Generale, ha diramato precise indicazioni finalizzate anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all' utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie di fine anno;

**Atteso** che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Atteso**, altresì, che l'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si precisa che i provvedimenti adottati, ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**Ritenuto** che le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitate di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplosivi e/o infiammabili, provoca danni a persone, animali e cose;

**Considerato** che sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantir e l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico e culturale della città di Palermo;

**Rilevato** che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la

vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

**Ritenuto opportuno** per quanto su riportato limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

**Vista** la Legge n. 689/1981 la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008;

**Ritenuto per quanto su esposto**, di dover adottare, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

**Richiamata** la Circolare Prefettizia in materia;

## **ORDINA**

**Dal 31 dicembre 2024 al giorno 6 gennaio 2025 compreso:**

- il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F3 e F4, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015, e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 1 50, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria FI di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a), punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.

Il superiore divieto non trova applicazione in occasione di spettacoli pirotecnici, eseguiti a cura di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art.12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. *“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”*, prescrizioni confermate nell’ambito del TULPS.

### **ONERA**

gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando della Polizia Municipale e gli Uffici comunali competenti per l’esecuzione ivi compresa la notifica a tutti gli operatori d’interesse oltre la trasmissione alle Organizzazioni sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Trapani.

### **DISPONE**

- la comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza;
- che la stessa sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Trapani, li 30/12/2024

### **IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO**

**BACILE IGNAZIO**



**IL SINDACO**

**TRANCHIDA GIACOMO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 30/12/2024**